

N. R.G. 1375/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

Sezione Lavoro e Previdenza

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.09.2015;
visti gli atti ed i documenti della causa n. 1375/2015, promossa da

FP - CGIL (c.f. 80003120187), in persona del Segretario Provinciale, elettivamente domiciliata in Pavia, Via Carpanelli n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Brusoni e Sara Segagni, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

e

U.I.L. Federazione Poteri Locali - Pavia (c.f. 96023600180), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Pavia, Via Porta Calcinara n. 39, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

ricorrente

OPERA SERVIZI Società Cooperativa sociale - O.N.L.U.S. (c.f. e P.I. 03891130407), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, Via Hajech n. 10, presso lo studio dell'Avv. Donatella Frojo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria costitutiva

resistente

considerato che con ricorso ex art. 28, Legge 300/1970, le parti ricorrenti deducevano che:

- la convenuta è titolare di un contratto di appalto con l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia ed applica ai suoi dipendenti il CCNL Cooperative Sociali;
- presso la convenuta lavorano diversi lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali ricorrenti, che sono transitati alle sue dipendenze, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto prima gestito dalla cooperativa Manutencoop;
- in occasione del suddetto cambio di gestione dei servizi, la cooperativa convenuta e le organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori, tra cui le ricorrenti, si riunivano per discutere di alcuni punti controversi. In particolare, Manutencoop aveva fornito un elenco di lavoratori "... con dati discordanti rispetto ai contratti individuali in essere e da quanto si evince dalle buste paga ...";



- la società convenuta, nonostante le richieste avanzate dalle OO.SS., dichiarava di assumere tutto il personale in forza inquadrandolo nella categoria A1 del CCNL Cooperative Sociali, categoria ritenuta errata dalle OO.SS., in quanto il personale che svolge mansioni socio-assistenziali e socio-sanitarie deve essere inquadrato nella categoria B, se privo di specifico titolo O.S.S., o nella categoria C, se in possesso di tale titolo;
- l'incontro si svolgeva con un verbale di mancato accordo, in seguito al quale le OO.SS. proclamavano lo stato di agitazione e chiedevano al Prefetto di attivare le procedure di raffreddamento e conciliazione (doc. 25 fascicolo ricorrenti);
- anche il tentativo di conciliazione esperito avanti al Capo di Gabinetto della Prefettura di Pavia dava esito negativo (doc. 26 fascicolo ricorrenti);

in particolare, parte ricorrente FP – CGIL allegava che:

- nei mesi scorsi i rappresentanti sindacali avevano presentato un esposto nei confronti della società convenuta presso l'Ispettorato del Lavoro, lamentando una serie di irregolarità e violazioni, tra cui anche il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;
- le rappresentanze sindacali più volte segnalavano alla cooperativa convenuta irregolarità nel calcolo e nell'applicazione di istituti retributivi, nonché il mancato rispetto di un congruo preavviso nella predisposizione della turnistica del lavoro e nella pianificazione delle ferie, oltre al mancato rispetto degli orari pattuiti per contratto;
- la cooperativa convenuta rifiutava le richieste di incontro con i rappresentanti sindacali e negli ultimi mesi metteva in atto una serie di condotte volte ad ostacolare il lavoro e la presenza in azienda del sindacato, condotte dannose per l'immagine delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori;
- la cooperativa convenuta da mesi rifiuta di operare le trattenute sindacali sulle buste paga dei lavoratori iscritti, nonostante le deleghe siano state regolarmente comunicate e contengano l'espressa autorizzazione alla trattenuta mensile a favore di tali organizzazioni;
- la cooperativa convenuta non riconosce ai lavoratori le retribuzioni per i permessi sindacali per le assemblee, nonostante la presentazione di regolare elenco di presenze, oltre a non retribuire le ore di permesso fruito dai rappresentanti sindacali aziendali;

considerato che con ricorso ex art. 28, Legge 300/1970, parte ricorrente UIL – FPL allegava che:

- nei primi mesi dell'anno 2015 venivano irrogate due sanzioni disciplinari ai danni di due delegate sindacali;
- che tali sanzioni disciplinari, pretestuose ed infondate, venivano impugnate, in quanto infondate ed illegittime;
- nel mese di dicembre 2014, UIL inviava alla convenuta le deleghe sindacali sottoscritte da diversi lavoratori, il plico non veniva ritirato e ritornava al mittente per compiuta giacenza (doc. 29 fascicolo ricorrente), il Sindacato inviava nuovamente le deleghe, invitando la società convenuta a mantenere un comportamento conforme ai principi dettati dallo Statuto dei Lavoratori. La società convenuta, in ogni caso, non effettuava alcuna trattenuta in busta paga ai lavoratori;



- in data 15.12.2014, venivano comunicati alla società convenuta i nominativi dei componenti il Gruppo Aziendale presso i cantieri dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, autorizzati ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti in qualità di delegati;
- in data 15.01.2015 UIL inviava alla società convenuta formale richiesta di concessione di permesso sindacale in favore di due lavoratrici, al fine di partecipare ad una riunione dei dirigenti sindacali provinciali di categoria (doc. 32 fascicolo ricorrenti);
- la convenuta ometteva di retribuire tale permesso alle predette delegate;
- la società convenuta non riconosce ai lavoratori le retribuzioni per i permessi sindacali per le assemblee, nonostante la presentazione di regolare elenco di presenza (doc. 35 fascicolo ricorrente);

le parti ricorrenti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“visto l'art. 28 L. 300/70, accertare e dichiarare il comportamento antisindacale posto in essere dalla cooperativa convenuta per i fatti ed i motivi in premessa esposti; condannare la cooperativa convenuta a rimuovere il comportamento antisindacale ravvisato dal Giudice adito nei fatti esposti in premessa e per l'effetto ordinare alla Cooperativa Opera Servizi di versare mediante trattenuta mensile in busta paga i contributi sindacali nella misura indicata nelle deleghe a favore dei lavoratori iscritti alle organizzazioni ricorrenti e in particolare dei lavoratori elencati in premessa e di tutti gli altri lavoratori comunque iscritti eventualmente non compresi nell'elenco sopra precisato; ordinare altresì alla cooperativa di corrispondere in busta paga le retribuzioni per i permessi per la partecipazione all'assemblea sindacale nei confronti dei lavoratori indicati nell'elenco di cui ai docc. 5 e 35, nonché per i permessi per riunioni sindacali fruiti dai sigg.ri Pescador Mariagrazia, Zanellato Lara, Altrui Luigi, Modesti Enrica e Carluccio Rosalia; condannare altresì la cooperativa convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 S.L. ed eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno, in via contrattuale o extracontrattuale, al pagamento della somma corrispondente agli arretrati sulle trattenute mensili dovute per ciascun iscritto alle OO.SS. ricorrenti (conferente delega per il versamento in trattenuta sulla busta paga) dal mese di gennaio 2015 fino alla data di emissione del decreto conclusivo del presente procedimento”.*

Si costituiva in giudizio la cooperativa convenuta allegando che:

- i lavoratori erano stati inquadrati nel Livello I del CCNL Multiservizi ad opera di Manutencoop;
- con il passaggio diretto ed immediato dell'appalto alla convenuta, tutto il personale veniva correttamente assunto nel corrispondente livello A1 e A2, così come previsto dall'art. 47 CCNL Cooperative sociali;
- i lavoratori effettuavano ed effettuano le mansioni di ausiliario già svolte in precedenza;
- al momento dell'assunzione non è stato richiesto al lavoratore il possesso di alcun titolo specializzante di ASA, OSS e ADEST;



- a seguito di esplicita richiesta da parte della convenuta, AGCI rilasciava parere favorevole relativamente all'inquadramento dei lavoratori;
- l'incontro presso la Prefettura di Pavia faceva seguito ad una serie di altri incontri con le OO.SS., al fine di giungere ad un accordo in merito all'inquadramento dei lavoratori;
- sono stati conclusi accordi sindacali volti alla qualificazione dei dipendenti (doc. 6 fascicolo convenuta);
- nonostante la segnalazione da parte delle OO.SS. di irregolarità e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, non è stata riscontrata dall'Ispettorato del Lavoro alcuna difformità;
- la convenuta era disponibile a presenziare agli incontri con le organizzazioni ricorrenti, al fine di esaminare le questioni attinenti la gestione di problematiche inerenti i rapporti di lavoro;
- con riferimento alle trattenute sindacali, la convenuta in data 13.07.2015 comunicava alle OO.SS., a seguito di relativa nota del 08.07.2015 prot. 1374/15, l'impossibilità di individuare i lavoratori iscritti alle relative organizzazioni sindacali cui effettuare la trattenuta per la quota sindacale;
- con riferimento ai permessi sindacali, la società convenuta ha proceduto regolarmente al pagamento dei permessi sindacali, sotto la voce "permessi retribuiti" fruiti dai lavoratori interessati;
- non può qualificarsi antisindacale l'irrogazione di sanzione disciplinare nei confronti di due dipendenti, trattandosi comunque di sanzioni proporzionate ai fatti commessi;

la convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 29.09.2015 il procuratore di parte convenuta depositava elenco dei lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali ricorrenti, inviato dalle stesse in data 23 e 24.09.2015.

A prescindere da ogni considerazione in ordine ai fatti che hanno portato allo stato di proclamazione dello stato di agitazione, che sono dedotti dalle parti ricorrenti solo nella parte "in fatto" del ricorso, va preliminarmente evidenziato che non vi è prova in atti dell'esito dell'accesso dell'Ispettorato del lavoro, accesso richiesto dalle OO.SS. che segnalavano irregolarità e violazioni, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

Per quanto concerne le sanzioni disciplinari conservative, si ritiene che l'irrogazione delle predette due sanzioni disciplinari nei confronti di due delegate sindacali non possa, per ciò solo, configurare un comportamento antisindacale, precisando che, comunque, entrambe le sanzioni disciplinari sono state impugnate.

Con riferimento alle retribuzioni per i permessi per la partecipazione all'assemblea sindacale, si evidenzia che vi è in atti prova di tale pagamento effettuato dalla convenuta, sotto la voce "permessi retribuiti" sono nei confronti dei seguenti lavoratori: Pescador Maria Grazia, Zanellato Lara, Altrui Luigino, Modesti Enrica, Verdini Rosina e Carluccio Rosalia Maria (doc. 12 fascicolo convenuta). Nessuna prova di



tale pagamento è presente in atti con riferimento agli altri lavoratori, elencati nella lista di cui al doc. 5 di parte ricorrente (ed analogo doc. 35). Inoltre, con riferimento all'omesso versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, dei contributi sindacali, si evidenzia che le deleghe sindacali venivano regolarmente comunicate dalle OO.SS. nei mesi di gennaio e febbraio 2015 (docc. 7 – 11 fascicolo ricorrenti) e nei mesi di dicembre 2014 e febbraio 2015 (docc. 29 e 30 fascicolo ricorrenti).

La società convenuta, solo con comunicazione del luglio 2015 (doc. 11 fascicolo convenuta), a motivo di non meglio precisate *“trasmissioni di innumerevoli deleghe e relative disdette inviate dai lavoratori a codesta cooperativa”*, comunicava alla ricorrente F.P. CGIL che *“ad oggi non siamo in grado di indicarVi con esattezza quali e quanti siano gli iscritti alla FP – CGIL di Pavia; tale incertezza ha inoltre giustificato il mancato versamento delle quote di adesione a Vs favore, nonché delle relative trattenute nei cedolini dei lavoratori iscritti”*.

A prescindere da ogni considerazione in ordine al numero di deleghe ed al numero di disdette, si evidenzia che la società convenuta, quantomeno dai mesi gennaio – febbraio 2015 non ha versato alcuna quota di adesione in favore delle parti ricorrenti, a mezzo trattenuta sulle buste paga dei lavoratori.

La società convenuta, peraltro, non ha in alcun modo specificato quali fossero i lavoratori che avevano presentato la delega e successiva disdetta.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza del 21.12.2005, n. 28269, hanno statuito che: *“il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti al sindacato delle quote di retribuzione cedute dai lavoratori configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale”*.

In considerazione di quanto sopra, alla luce del tempo trascorso dalla trasmissione delle deleghe e dalla mancata specifica allegazione sul punto da parte della società convenuta, consegue l'accoglimento del ricorso.

Deve, pertanto, essere accertato e dichiarato il comportamento antisindacale posto in essere dalla società convenuta.

La stessa deve essere condannata a rimuovere tale comportamento antisindacale, nonché al versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, dei contributi sindacali a favore dei lavoratori iscritti alle organizzazioni ricorrenti, nonché alla corresponsione in busta paga delle retribuzioni per i permessi per la partecipazione all'assemblea sindacale nei confronti dei lavoratori meglio indicati nell'elenco di cui al doc. 5 di parte ricorrente, nonché al pagamento della somma corrispondente agli arretrati sulle trattenute mensili dovute per ciascun iscritto alle organizzazioni sindacali ricorrenti dal mese di gennaio 2015 fino alla data di emissione del presente decreto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



- accerta e dichiara il comportamento antisindacale posto in essere dalla società convenuta, Opera Servizi Società cooperativa sociale – O.N.L.U.S.;
- condanna la società convenuta a rimuovere tale comportamento antisindacale;
- condanna la società convenuta al versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, dei contributi sindacali a favore dei lavoratori iscritti alle organizzazioni ricorrenti;
- condanna la società convenuta alla corresponsione in busta paga delle retribuzioni per i permessi per la partecipazione all'assemblea sindacale nei confronti dei lavoratori meglio indicati nell'elenco di cui al doc. 5 di parte ricorrente;
- condanna la società convenuta al pagamento della somma corrispondente agli arretrati sulle trattenute mensili dovute per ciascun iscritto alle organizzazioni sindacali ricorrenti dal mese di gennaio 2015 fino alla data di emissione del presente decreto;
- condanna la società convenuta, Opera Servizi Società cooperativa sociale – O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante, a rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre esborsi, spese generali ed accessori, se dovuti.

Si comunichi.

Pavia, 1 ottobre 2015

Il Giudice
dott.ssa Paola Filippini

